

Aziende confiscate, professionisti garanti della legalità

BRUNO PAGAMICI

L'attività svolta dall'amministratore giudiziario è una di quelle più qualificanti per il profilo dei professionisti che operano nell'ambito delle aziende sotto sequestro. È quanto emerge dalla riforma al codice antimafia approvato in via definitiva mercoledì scorso. Il provvedimento è stato anche oggetto di esame da parte del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili che ha pubblicato uno studio al riguardo, reso noto recentemente sul sito del Cndcec. Il sequestro dei beni. Il sequestro e la confisca dei patrimoni rappresentano attualmente la massima espressione della lotta alla criminalità organizzata e di contrasto all'economia criminale. La figura dell'amministratore giudiziario è stata introdotta nell'ordinamento con dl 230/1989, convertito dalla legge 282/1989, le cui disposizioni sono confluite nel codice antimafia (dlgs 159/2011) e che sono state applicate anche ai sequestri penali finalizzati alla confisca ex art. 12 sexies, dl 306/92 in virtù del rinvio espresso ivi contenuto (art. 12-sexies, comma 4-bis) alle disposizioni del codice antimafia. L'amministratore giudiziario con la qualifica di commercialista, iscritto in un apposito albo tenuto dal ministero della giustizia, ha il compito di «provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni»



La prosecuzione dell'attività. Acquisita conoscenza dei processi aziendali e del contesto di riferimento e definita un'appropriata base informativa, l'amministratore giudiziario deve esprimere un proprio giudizio sulla «prosecuzione dell'attività», ai fini della predisposizione della apposita relazione prevista dal Codice antimafia e, in una logica aziendale, allo scopo di pianificare e sviluppare l'

attività programmatica e gestionale. Per certi versi, quindi, l' amministratore deve valutare la capacità dell' azienda di continuare ad essere operativa nel presumibile futuro, per altri, deve stabilire degli obiettivi (anche intermedi) di natura gestionale. Il going concern aziendale è elemento noto alla professione, ma in questa circostanza occorre contestualizzare la tematica di carattere più generale: l' analisi di continuità aziendale deve essere inizialmente svolta nell' esercizio provvisorio che parte dalla data del sequestro e arriva alla data di redazione della relazione. L' esecuzione dell' analisi, tuttavia, non esenta evidentemente l' amministratore dal dover eventualmente svolgere tale esame periodicamente, per quanto rilevi in merito alla predisposizione del bilancio e all' emersione di segnali che possano richiedere l' accesso a procedure concorsuali. Il going concern interpretato nella previsione dell' amministrazione giudiziaria acquisisce un' accezione più ampia rispetto a quella solitamente definita per l' analogo concetto in ambito bilancistico, dove la continuità aziendale (negli Ifsr) si «misura» nella capacità dell' azienda di continuare ad essere operativa per un periodo almeno pari a 12 mesi dalla data di chiusura dell' esercizio. L' obiettivo dell' equilibrio economico. Nell' ambito delle aziende sotto sequestro, la «prosecuzione» è più assimilabile alla potenzialità dell' azienda di raggiungere un equilibrio economico a valere nel tempo. Ciascuna situazione deve pertanto essere esaminata caso per caso, tenendo presente che ogni azienda sotto sequestro ha una propria storia specifica. Le aziende operative e non. Per potersi esprimere sulla capacità di proseguire l' attività, occorre distinguere le aziende tra «operative» e «non operative». Per aziende non operative si intendono le aziende gestionalmente non attive, oppure attive ma fisiologicamente in perdita; quest' ultimo è il caso, ad esempio, delle aziende mantenute in vita ai fini del riciclaggio di denaro proveniente da attività criminose e illecite. Nel caso in cui l' equilibrio economico non sia raggiungibile, appare doveroso per il professionista ragionare sin da subito su ipotesi liquidatorie o concorsuali. A tale riguardo, occorre tenere presente che nel caso in cui manchino concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell' attività, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero e dell' amministratore giudiziario, potrà disporre la messa in liquidazione dell' impresa. Pertanto, se l' amministratore giudiziario si trova dinnanzi a un' impresa decotta, l' azienda sarà soggetta alla procedura di fallimento secondo le disposizioni previste dal Codice antimafia. Qualora l' impossibilità a continuare l' attività sia evidente, la posizione dell' amministratore dovrà attivarsi al fine di cessare l' attività nel minor tempo possibile, sempre compatibilmente con le previsioni di legge, poiché l' attività in perdita erode risorse a danno della collettività (affermazione che dovrà essere avvalorata da circostanze concrete). Le aziende operative possono, di contro, presentare situazioni alquanto articolate. Ad ogni modo, al fine di giungere a esprimere un giudizio sulla prosecuzione dell' attività, occorre considerare il sostenimento dei costi necessari per ripristinare una situazione di legalità. © Riproduzione riservata.